LOGO Amministrazione con competenza prevalente

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

- Codice della proposta: COM(2022) 732 final del 19/12/2022
- Codice interistituzionale: 2022/0426 (COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria

Premessa: finalità e contesto

quadro normativo:

- o proposte correlate: proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori COM(2022)209; proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni COM(2022)245;
- o riferimenti: Commissione europea, Relazione che valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, COM(2016)722 final; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza COM(2020)605 final; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: "Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025" (COM(2021)171 final del 14.4.2021); Commissione europea, relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (quarta relazione).
- o regolamenti, direttive, libri, relazioni già esistenti in materia: Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI; Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI; Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi

terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

o finalità generali: L'iniziativa mira in generale a rafforzare il quadro giuridico dell'UE contro la tratta di esseri umani e, a tal fine, stabilisce quattro obiettivi specifici: 1. garantire una prevenzione e un'individuazione adeguate e il miglioramento del monitoraggio della tratta di esseri umani a livello dell'UE, rafforzando la capacità di tutti i portatori di interessi che potrebbero entrare in contatto con le (potenziali) vittime di riconoscere i segnali di reato e aumentando la conoscenza del fenomeno e delle sue tendenze; 2. rafforzare la risposta al reato sul piano della giustizia penale, anche a livello transfrontaliero, al fine di migliorare la capacità delle autorità di contrasto e giudiziarie di combattere il fenomeno e di adattarsi al nuovo modus operandi e modello di attività dei trafficanti, e affrontare le minacce emergenti; 3. garantire che le vittime della tratta di esseri umani ricevano un'assistenza, un sostegno e una protezione adeguati in tutti gli Stati membri, in particolare migliorando i meccanismi di identificazione rapida e orientamento delle vittime verso opportuni servizi, anche a livello transfrontaliero; 4. ridurre la domanda di servizi basati sullo sfruttamento delle vittime della tratta di esseri umani, che alimenta la tratta finalizzata a tutte le forme di sfruttamento, rafforzando la risposta penale all'utilizzo di servizi derivanti dallo sfruttamento e aumentando le attività di sensibilizzazione, istruzione e formazione

elementi qualificanti ed innovativi: con la premessa che dal 2011 ad oggi le forme di sfruttamento si sono evolute e che, pur essendo lo sfruttamento sessuale e di manodopera le principali finalità della tratta di esseri umani, si è tuttavia constatato che ha assunto negli anni maggior rilievo anche la tratta per altri fini, sia in relazione a forme di sfruttamento già previste dalla direttiva anti-tratta (accattonaggio, sfruttamento di attività illecite e prelievo di organi) sia a forme non esplicitamente contemplate dalla stessa (tra cui il matrimonio forzato e l'adozione illegale), la proposta in esame intende ampliare l'elenco delle forme di sfruttamento esplicitamente contemplate dalla direttiva per includervi il matrimonio forzato e l'adozione illegale, così da garantire che gli ordinamenti giuridici nazionali tengano conto di un numero crescente di finalità della tratta. Si è inoltre accertato che anche il modus operandi dei trafficanti, che spesso agiscono nell'ambito della criminalità organizzata, si è evoluto, rendendo ancor più grave la minaccia rappresentata dalla tratta di esseri umani. I progressi tecnologici consentono infatti ai trafficanti di reclutare, pubblicizzare e sfruttare le vittime a distanza e di condividere ampiamente online materiale basato sullo sfruttamento. Gli stessi mezzi tecnologici rendono più difficile individuare il reato, identificarne i responsabili e rintracciare il denaro utilizzato per commetterlo e i profitti da esso generati. Con la proposta ci si propone pertanto anche di affrontare le sfide derivanti dalla crescente digitalizzazione della tratta di esseri umani e di migliorare la risposta sul piano del diritto penale ai reati agevolati dalla tecnologia. Inoltre si è potuto appurare che il regime facoltativo di sanzioni applicabili alle persone giuridiche attualmente in vigore e la misura in cui esso è recepito e applicato negli Stati membri non rendono sufficientemente raggiungibili gli obiettivi della direttiva anti-tratta. Pur continuando a garantire che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive, la proposta mira a rafforzare la risposta, sul piano della giustizia penale, ai reati di tratta commessi a vantaggio di persone giuridiche, sostituendo il regime facoltativo di sanzioni con due regimi obbligatori diversi, applicabili ai reati semplici e ai reati aggravati. Poiché, inoltre, l'adozione della direttiva anti-tratta nel 2011 è anteriore all'introduzione del quadro giuridico dell'UE sul congelamento e la confisca dei beni, si popone di aggiornare il riferimento al reperimento, al congelamento, alla gestione e alla confisca dei proventi, facendo esplicito riferimento alla pertinente normativa UE. Inoltre, poiché è stato constatato che non tutti gli Stati membri dispongono di un meccanismo nazionale di identificazione e orientamento delle vittime e che il funzionamento di tali meccanismi variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, la proposta mira a far sì che tutti gli Stati istituiscano con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative- un meccanismo nazionale di orientamento allo scopo di razionalizzare il funzionamento delle istituzioni nazionali competenti e armonizzare ulteriormente le loro strutture e prassi per indirizzare le vittime verso adeguati sistemi di assistenza e sostegno. Nella persistenza della domanda di servizi sessuali, di manodopera a buon mercato e di prodotti a basso costo che, a sua volta, alimenta la tratta a fini di sfruttamento sessuale e di sfruttamento di manodopera, la proposta intende conseguire un'ulteriore armonizzazione tra gli Stati membri in un'ottica di riduzione della domanda. Infine, poiché nella risposta volta a ridurre la domanda, il diritto penale non è altro che una semplice componente che dovrebbe continuare ad essere affiancata da attività di istruzione, formazione e sensibilizzazione, in linea con quanto previsto dalla direttiva anti-tratta, con la proposta si intende imporre agli Stati membri l'obbligo di raccogliere e comunicare alla Commissione dati sulla tratta di esseri umani con frequenza annuale e armonizzare ulteriormente la raccolta dei dati, al fine di migliorarne la qualità e accelerare la pubblicazione delle relazioni sui dati. Le misure legislative incluse nella presente proposta e le misure non legislative che la accompagneranno sono pienamente in linea con le priorità della strategia, in particolare: ridurre la domanda che alimenta la tratta; smantellare il modus operandi dei trafficanti per porre fine allo sfruttamento delle vittime; proteggere, sostenere ed emancipare le vittime, in particolare le donne e i minori; contrastare la dimensione internazionale del reato. Le modifiche proposte riguardano questioni specifiche, puntano ad aumentare l'efficacia del quadro di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime di tale reato e sono state redatte in modo coerente per integrarlo.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

- 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica
 - La proposta rispetta il *principio di attribuzione* in quanto conforme all'art. 5.2 T.U.E., in ossequio al quale l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze attribuitele dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti
 - La base giuridica della proposta, che modifica la direttiva anti-tratta e si basa pertanto sull'articolo 82, paragrafo 2, e sull'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, è correttamente individuata nei suddetti articoli che sono le basi giuridiche dell'atto modificato.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

• La proposta rispetta il *principio di sussidiarietà* in quanto si è accertato che l'azione autonoma degli Stati membri non consente di conseguire un miglioramento della situazione attuale, nonostante il quadro giuridico vigente in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime istituito a livello dell'Unione, dapprima con la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, successivamente con la direttiva antitratta del 2011. La dimensione transfrontaliera della tratta di esseri umani riguarda la cittadinanza delle vittime e il *modus operandi* delle reti criminali che commettono il reato.

Dalla raccolta di dati effettuata nell'ambito della valutazione di impatto è emerso che il 43 % delle vittime nell'UE è costituito da cittadini di paesi terzi e che peraltro gli autori dei reati sono spesso a loro volta cittadini di paesi terzi. La dimensione transfrontaliera trova riscontro anche nel numero crescente di operazioni e giornate d'azione sostenute da Europol e nell'aumento di oltre il 50 % dei casi di tratta registrati da Eurojust dal 2015. Diversi elementi dei reati di tratta possono aver luogo in Stati membri e/o paesi terzi differenti. Ai fini del miglioramento della risposta alle attività criminali, la cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto e giudiziarie richiede un'armonizzazione della legislazione nazionale pertinente e uno scambio sistematico di buone prassi. Di conseguenza, la cooperazione transnazionale si basa sempre più su norme comuni dell'UE riguardanti diverse sfere di criminalità, che dovrebbero continuare ad includere anche la tratta di esseri umani. L'azione dell'UE è giustificata anche dal maggior rilievo assunto dalla dimensione online del reato. Internet, i social media e le piattaforme online offrono ai trafficanti l'opportunità di reclutare, controllare, trasportare e sfruttare le vittime, trasferire profitti e contattare utenti ovunque, senza dover attraversare alcuna frontiera e celandosi dietro uno schermo. L'azione a livello di Unione consente alle autorità di contrasto degli Stati membri di agire con maggior efficacia nello svolgimento delle indagini e nell'esercizio dell'azione penale in relazione ai reati agevolati dalla tecnologia, mediante lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori prassi anche sulla raccolta di prove digitali e sulle indagini finanziarie.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto, conformemente al principio di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TUE, le modifiche proposte si limitano a ciò che necessario per rafforzare il quadro dell'UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime; inoltre si basa su norme già in vigore, a loro volta in linea con il principio di proporzionalità. La proposta di aggiungere forme di sfruttamento che attualmente non sono espressamente contemplate dalla direttiva anti-tratta (matrimonio forzato e adozione illegale) deve ritenersi una risposta proporzionata all'aumento percentuale dei casi di tratta per fini diversi dallo sfruttamento sessuale e dallo sfruttamento di manodopera. Inoltre, con la proposta di modificare, menzionandoli esplicitamente, gli atti commessi mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), si intende rafforzare la risposta, sul piano della giustizia penale, ad uno dei cambiamenti più gravi verificatisi nel panorama delle minacce derivanti da questa sfera di criminalità successivamente all'adozione della direttiva. Il livello delle pene rimarrà lo stesso di quello previsto per i reati semplici, sebbene agli Stati membri non sia impedito di adottare un regime più severo. Per quanto riguarda le sanzioni applicabili alle persone giuridiche, si propone di istituire un regime obbligatorio di sanzioni che consenta di rafforzare la risposta giudiziaria ai reati di tratta commessi dalle persone giuridiche, pur adottando un approccio sanzionatorio proporzionato basato sul recepimento obbligatorio di tutte le misure e che prevede, per i reati aggravati, sanzioni più severe di quelle stabilite per i reati semplici. La formalizzazione dei meccanismi di orientamento è considerata una misura minima per migliorare l'orientamento delle vittime identificate verso opportuni servizi e mira a migliorare la rapida identificazione e il tempestivo orientamento delle vittime verso servizi di assistenza e sostegno. In relazione poi all'uso di servizi prestati dalle vittime di sfruttamento, gli Stati membri restano liberi di adottare linee d'azione più severe, pur tenendo conto del fatto che le misure volte a ridurre la domanda non si limitano alla risposta sul piano del diritto penale, ma includono anche misure non legislative in linea con la direttiva anti-tratta, quali campagne di istruzione, formazione, informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione. Infine, l'obbligo di rilevazione annuale dei dati è una misura minima volta a migliorare la raccolta di informazioni e statistiche a livello nazionale e dell'Unione. Tale misura ridurrebbe i periodi di riferimento da due anni a un anno e garantirebbe l'esecuzione di un monitoraggio aggiornato, non ostacolato dal lasso di tempo intercorrente tra la fine del periodo di riferimento per la raccolta dei dati e la pubblicazione della relazione (attualmente, di due anni). Le categorie minime di dati che devono essere raccolti in base alla modifica corrispondono alle categorie di dati attualmente rilevati ogni due anni dalla Commissione.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto le disposizioni della direttiva proposta danno luogo ad un approccio più strategico alla lotta alla tratta, prevedendo strumenti più efficaci sia a livello preventivo che di repressione penale. L'onere normativo connesso a tali misure sarà compensato dai benefici apportati. Infatti la proposta rafforzerà la lotta alla tratta di esseri umani smantellando il modello criminale dei trafficanti e ridurrà la probabilità che le persone vengano sfruttate, con un impatto positivo sulla società, sui diritti fondamentali, sullo Stato di diritto e sulla sicurezza all'interno dell'UE.
- Il progetto è da ritenersi *di particolare urgenza* tenuto conto che la tratta di esseri umani è un'attività fondamentale per la criminalità organizzata nell'UE e una forma grave di criminalità destinata a rimanere una minaccia nel prossimo futuro. Sebbene la direttiva 2011/36/UE abbia contribuito alla realizzazione di un quadro comune dell'UE per la prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e per la protezione delle vittime, devono ancora essere affrontate le numerose questioni oggetto della proposta.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, nella misura in cui sono intese a rafforzare la prevenzione e la repressione del fenomeno della tratta di esseri umani, nonché ad aumentare le capacità delle autorità competenti nell'ambito delle attività di identificazione ed orientamento delle vittime. Inoltre anche l'attivià di raccolta dei dati viene potenziata allo scopo di rendere il fenomeno più comprensibile, la proposta impone pertanto agli Stati membri l'obbligo di raccogliere e comunicare alla Commissione dati sulla tratta di esseri umani con frequenza annuale e armonizzare ulteriormente la raccolta dei dati, al fine di migliorarne la qualità e accelerare la pubblicazione delle relazioni sui dati.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

• tempistica di adozione prevista: è auspicato un approccio generale entro giugno 2023;

- eventuali pareri già espressi dalla delegazione italiana in occasione di presentazioni, incontri, ecc...: non sono stati ancora espressi pareri definitivi (si sono tenute sinora, oltra alla prima riunione di presentazione della proposta da parte della Commissione, nel dicembre 2022, le prime due riunioni del gruppo COPEN in data 18 e 19 gennaio 2023), in linea generale si è condivisa l'impostazione della proposta, con riserva di più approfondito esame nel corso del negoziato;
- elementi di criticità: non si ravvisano allo stato profili di criticità.
- eventuali modifiche (di drafting e/o merito) ritenute necessarie od opportune: l'indicazione di eventuali modifiche da apportare al testo appare allo stato prematura, presupponendo la compiuta valutazione di elementi acquisibili solo con lo sviluppo del negoziato;
- *ulteriori riunioni, tavoli, consultazioni, passaggi che si ritengono opportuni:* si reputa opportuno proseguire le già avviate riunioni di coordinamento interno al Ministero della Giustizia (Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria D.A.G.) ed estendere il coordinamento, quanto agli specifici aspetti relativi ai meccanismi di identificazione ed orientamento delle vittime, al Dipartimento delle Pari Opportunità, con la partecipazione del Consigliere Giustizia e Affari Interni della Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione europea.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Costi

Per lo Stato.

- La proposta, che come detto consiste principalmente nel migliorare le disposizioni esistenti piuttosto che istituire nuovi obblighi, comporta un onere finanziario limitato, compensato dall'impatto positivo delle misure sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e sulla protezione delle vittime. L'obbligo di considerare come reato l'uso consapevole di servizi prestati da vittime della tratta potrebbe comportare un onere normativo principalmente per gli Stati membri che non hanno ancora recepito tale misura o altre misure più severe. Anche l'obbligo di predisporre meccanismi di orientamento nazionali potrebbe comportare un certo onere normativo e amministrativo per gli Stati membri. Alcune delle misure legislative che rientrano nella proposta, in particolare quelle riguardanti la configurazione del reato, dovrebbero inoltre determinare un aumento del numero delle indagini, delle azioni penali e delle condanne. Una maggior armonizzazione delle norme dell'UE contribuirebbe tuttavia a migliorare la situazione nell'UE per quanto riguarda la tratta di esseri umani e ad aumentare la capacità delle autorità di contrasto e giudiziarie di prevenire e combattere tale fenomeno, proteggere le vittime e ridurre la domanda che alimenta il reato.
- copertura finanziaria: a carico del bilancio UE e/o del bilancio nazionale;
- o La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Esempio:

• effetti in termini di semplificazione/armonizzazione/innovazione: le disposizioni rafforzano l'efficacia della catena di contrasto e garantiscono la comparabilità degli sforzi volti a combattere il fenomeno della tratta di esseri umani in tutta l'UE.

• elementi di criticità: l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare dati statistici in base a nuove norme più armonizzate potrebbe far sorgere un ulteriore onere amministrativo in termini di possibile adeguamento dei sistemi esistenti per la registrazione dei casi e di elaborazione di tali statistiche a livello nazionale prima di trasmetterle all'UE. Inoltre alcune delle misure legislative che rientrano nella proposta, in particolare quelle riguardanti la configurazione di ulteriori figure di reato, dovrebbero determinare un aumento del numero delle indagini, delle azioni penali e delle condanne con possibili ulteriori oneri finanziari.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Esempio:

• La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Esempio:

- costi di adeguamento;
- effetti in termini di semplificazione burocratica/normativa.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- Non imponendo alcun obbligo alle imprese, lo strumento proposto non ha alcuna incidenza diretta su di esse, a parte il fatto che alcune misure non legislative richiederebbero il loro impegno volontario. Alle persone giuridiche potrebbero essere inflitte sanzioni aventi un impatto economico, come la chiusura temporanea degli stabilimenti, solo dopo una condanna per un reato di tratta commesso a loro vantaggio. Questa misura contribuirebbe a garantire un'economia più equa, nella quale il crimine non paga e in cui le imprese rispettose delle norme trarrebbero beneficio da un'attenuazione della concorrenza sleale esercitata dalle imprese che ricorrono al lavoro forzato. Se, da un lato, la Commissione promuoverebbe la collaborazione con l'industria tecnologica e informatica, dall'altro qualsiasi obbligo normativo correlato alla responsabilità delle piattaforme *online* e dei prestatori di servizi di individuare, monitorare e rimuovere contenuti connessi alla tratta di esseri umani sarebbe contemplato da altri strumenti giuridici esistenti o in procinto di essere adottati.
- L'articolo 5 della Carta dei diritti fondamentali vieta esplicitamente la schiavitù, il lavoro forzato e la tratta di esseri umani; le misure proposte comprendono disposizioni giuridiche volte a rispondere adeguatamente ai rischi connessi a tali reati e a fornire assistenza, sostegno e protezione alle vittime. L'esplicita inclusione di ulteriori forme di sfruttamento, le disposizioni relative alla dimensione internazionale del reato, il regime di sanzioni applicabili alle persone giuridiche e la configurazione come reato dell'uso consapevole di servizi prestati da vittime di sfruttamento mirano a contrastare più efficacemente la tratta di esseri umani. Tali disposizioni, così come la creazione di meccanismi di orientamento nazionali ufficiali, amplieranno la protezione delle vittime della tratta di esseri umani. La protezione delle vittime incide su altri diritti fondamentali, quali la protezione della dignità umana, il diritto all'integrità della

persona, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e il diritto alla libertà e alla sicurezza. Le misure legislative devono essere valutate positivamente anche alla luce dei diritti dei minori, del divieto del lavoro minorile, dei diritti delle persone con disabilità, del diritto di asilo, della protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione, del principio di non discriminazione e della parità tra donne e uomini.

Altro

Esempio:

- Altre amministrazioni interessate: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;
- Regioni: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;
- Riserva di integrazioni circa profili critici, consultazioni, ulteriori contributi, ecc... (es.: "si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione delle nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate");
- Eventuali allegati.

LOGO Amministrazione con competenza prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012 (D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

- Codice della proposta: COM(2022) 732 final del 19/12/2022
- Codice interistituzionale: 2022/0426 (COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria

Disposizione del progetto di	Norma nazionale vigente	Commento
atto legislativo dell'Unione	(norma primaria e secondaria)	(natura primaria o secondaria della
8		norma, competenza ai sensi dell'art. 117
europea		della Costituzione, eventuali oneri
(articolo e paragrafo)	NEGATIVO	finanziari, impatto sull'ordinamento
		nazionale, oneri amministrativi

(pur trattandosi di direttiva che modifica altri strumenti già in vigore, non può escludersi un impatto su specifiche norme primarie o secondarie in vigore, con conseguente necessità all'esito dell'adozione della direttiva di prevedere norme attuative o di raccordo)

aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)

Articolo 1

Modifiche alla Direttiva 2011/36/UE

Il paragrafo 1) introduce i reati di <u>matrimonio forzato e adozione illegale</u> tra le ipotesi di sfruttamento derivante dalla tratta previste al paragrafo 3 dell'art. 2 della direttiva 2011/36.

Il paragrafo 2) inserisce nella direttiva 2011/36 l'art. 2 bis avente ad oggetto i reati relativi alla tratta commessi mediante TIC.

Il paragrafo 3) sostituisce gli artt. 6 e 7 della direttiva 2011/36 relativi, rispettivamente, alle <u>sanzioni</u> applicabili alle persone

Quanto a questo primo punto, osserva che. essendo entrambe le fattispecie di reato presenti nell'ordinamento italiano (art. 558 bis c.p. e art. 71 1.184/'83) e stante la struttura "aperta" della norma di cui all'art. 601 c.p. ("o comunque al compimento di attività illecite checomportino lo sfruttamento") non sembra necessario adeguamento della norma in questione.

In relazione al punto di cui al paragrafo 2) valgono identiche considerazioni, atteso che la modalità di commissione del reato mediante TIC non appare idoneo a modificarne struttura. né a prevedere condotte che non siano già descritte dalla norma di cui all'art. 601 c.p.; in fase di potrà trasposizione si comunque valutare opportunità di prevedere un aumento di pena per i casi di tratta commessi mediante l'uso di TIC, stante la maggiore insidiosità della condotta, così come ad esempio già disposto in materia di addestramento ad attività finalità con terrorismo (art. 270 quinquies c.p.).

Non appare necessario un adeguamento normativo significativo in relazione alle modifiche apportate dal paragrafo 3) agli artt. 6 e 7, attinenti, rispettivamente,

giuridiche e al congelamento e confisca.

Il paragrafo 4) sostituisce il paragrafo 4 dell'art. 11 della direttiva 2011/36, prevedendo la istituzione formale di meccanismi di orientamento nazionali mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e di punti di contatto nazionali per indirizzare le vittime verso opportuni servizi.

l'introduzione di un regime obbligatorio di sanzioni applicabili alle persone giuridiche, ed il riferimento al quadro giuridico in materia di congelamento confisca. e Ouanto al primo profilo, infatti, le disposizioni contenute nel d.l.vo 231/2001-in particolare gli artt.9 e 15- appaiono già conformi pienamente contenuto della proposta. In relazione alla norma congelamento e la confisca -già prevista nel testo della direttiva in vigore e dunque intesa ad un mero adeguamento formale al quadro giuridico europeo modificato successivamente all'adozione della direttiva 2011/36- va pure esclusa la necessità di una modifica della normativa interna che già prevede gli strumenti in esame sia nei confronti delle persone fisiche che delle persone giuridiche.

Sul punto si osserva che il nazionale d'azione Piano contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025 adottato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 ottobre 2022, già prevede la formalizzazione di tale meccanismo anche attraverso la predisposizione di uno allegato specifico (ALLEGATO 1 Meccanismo Nazionale di Referral per le Persone Trafficate in Italia). Quanto alla previsione relativa punto di contatto evidenziato che già con decreto legislativo n. 24 del 2014 (art. 7) è stato individuato nel Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio il "punto di contatto nazionale", compiti di coordinamento ed indirizzo, di valutazione delle tendenze del fenomeno, di monitoraggio ed elaborazione

I paragrafi 5) e 6) dispongono, rispettivamente. soppressione del paragrafo 4 dell'art. 18 della direttiva 2011/36 e l'inserimento dell'art. 18 bis. Con l'articolo in esame, intitolato "Reati riguardanti l'uso di servizi oggetto di sfruttamento nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima di un reato relativo alla tratta di esseri umani", la Commissione propone di introdurre l'obbligo per gli Stati membri considerare come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima di un reato di tratta. A tal fine occorre sopprimere l'articolo 18, paragrafo 4, e introdurre un nuovo articolo 18 bis che presenti 10 stesso testo dell'attuale articolo 18. paragrafo 4, ma che non lasci alla discrezione degli Stati membri la possibilità "valutare" se conferire o meno la qualifica di reato a tale condotta.

paragrafo 7 prevede l'inserimento dell'art. 19 bis dal titolo "Raccolta di dati e statistiche" con cui propone Commissione di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere comunicare i dati sulla tratta di esseri umani con frequenza annuale. specificando indicatori per tale raccolta di dati. Il paragrafo 1 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri raccogliere dati per monitorare l'efficacia dei loro sistemi di lotta ai reati di tratta. paragrafo 2 specifica l'insieme minimo di indicatori che dovrebbero essere tenuti in

di statistiche e relazioni periodiche sui risultati.

L'art. 18 bis potrebbe comportare la necessità di adeguamento della normativa interna in fase di trasposizione. Pur dovendosi infatti sostenere l'obiettivo finale (quello di eliminazione della domanda) occorre tenere presente la delicatezza del tema atteso che di utilizzo si può parlare, ad esempio, anche con riferimento ai consumatori finali di prodotti derivanti dallo sfruttamento lavorativo in campo alimentare. sicché occorre delineare bene le condotte incriminatrici. **Ouanto** all'utilizzo di attività sessuali da parte del cliente si evidenzia la difficoltà di dimostrare, a livello di elemento soggettivo, la "consapevolezza dello status di vittima di tratta", quindi sarà necessario in fase trasposizione precisare il testo in modo da renderlo efficace.

La disaggregazione nella raccolta di dati prevista dalla norma è verosimile comporterà alcune modifiche nel sistema interno attualmente vigente.

considerazione nella raccolta di dati (numero di vittime registrate, numero di persone indagate, perseguite e condannate per i reati di cui all'articolo 2 e al nuovo articolo 18 bis) e il livello di disaggregazione.	
Articolo 2 Ai sensi di questo articolo gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	Come sopra già indicato, con l'eccezione dell'art. 18 bis, non si ravvisano particolari criticità in fase di trasposizione, anche laddove il termine di un anno venisse mantenuto, avuto riguardo al livello già avanzato della normativa italiana vigente.